



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bari

Bari, 02/03/2018



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE DELEGA 106/2016
Legge 6 giugno 2016 n. 106

Servizio civile universale
D.Lgs. 6.3.2017, n. 40

Disciplina del 5 per mille
D.Lgs. 3.7.2017, n. 111

Impresa sociale
D.Lgs. 3.7.2017, n. 112

Codice del terzo settore
D.Lgs. 3.7.2017, n. 117



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Art. 73 TUIR lettere b, c

Sono soggetti alle imposte sui redditi delle società:

- b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che ha oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;*
- c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale ...*

N.B. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto"



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



SONO ENTI DEL TERZO SETTORE

Titolo II art. 4 Decreto Legislativo 117/2017

1. le organizzazioni di volontariato (ODV)
2. le associazioni di promozione sociale (APS)
3. gli enti filantropici Ass. o Fond.ni <> da ODV e APS che svolgono attività di erogazione di risorse (denaro, beni o servizi) a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
4. le imprese sociali (incluse le cooperative sociali)
5. le reti associative aggregati di almeno 100 ETS o almeno 20 fondazioni
6. le società di mutuo soccorso Esonero da iscrizione RI se hanno introiti <50.000 e non gestiscono fondi sanitari
7. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale
8. gli enti religiosi civilmente riconosciuti con specifiche prescrizioni



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



NON SONO ENTI DEL TERZO SETTORE

1. le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
2. le formazioni e associazioni politiche
3. i sindacati
4. le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
5. le associazioni dei datori di lavoro
6. ogni altro ente sottoposto a direzione e coordinamento o controllato dai suddetti enti




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

D.Lgs. 3.7.2017, n. 117: PLATEA



QUADRO DI SINTESI DEGLI ETS





II LIMBO

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ENTI che non sono ETS
(per legge ma potrebbero diventarlo)

ASSOCIAZIONI (no ODV e no APS)

FONDAZIONI

COMITATI

ASD E SSD

CIRCOLI

BANDE E CORI

ENTI ECCLESIASTICI

ENTI SENZA FINI LUCRO DI VARIA NATURA



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Struttura del
Registro
(art. 45-46)

Il RUNTS è suddiviso in 7 sezioni:

- a. organizzazioni di volontariato
- b. associazioni di promozione sociale
- c. enti filantropici
- d. imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- e. reti associative
- f. società di mutuo soccorso
- g. altri enti del terzo settore

il Registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (sul modello Registro Imprese)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Contenuti ed aggiornamenti (art. 48-51)

Per ciascun ente nel Registro risulteranno le seguenti informazioni:

la denominazione; la forma giuridica; la sede legale con l'indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l'oggetto dell'attività di interesse generale; il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica ed il patrimonio minimo; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente, e di coloro che ricoprono cariche sociali, con indicazione di poteri e limitazioni.

Andranno depositate presso il RUNTS:

le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; le delibere di operazioni straordinarie; i bilanci dell'ente e i rendiconti.

Obbligo a carico degli amministratori.

Ogni triennio gli Ufficio del RUNTS provvederanno alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Iscrizione ed entrata
in vigore
(art. 53)

Entro un anno dal 04/08/2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definisce la procedura per l'iscrizione a registro, la documentazione da presentare e le modalità di deposito degli atti.

Il Registro sarà operativo entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Agevolazioni fiscali
(art. 80,81,82,83)

Il RUNTS consentirà a tutti gli iscritti di godere di tutta una serie di benefici, soprattutto di carattere fiscale, espressamente previsti a seguito dell'iscrizione al Registro.

Principali benefici:

1. tassazione dell'ente in base a coefficienti di redditività forfettari
2. detrazioni al 30% delle erogazioni liberali all'ente
3. social bonus per le erogazioni liberali a favore di enti particolari
4. non assoggettamento ad imposte di successione e donazione, ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dell'ente



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Social Bonus
(art. 81)

SOCIAL BONUS

Titolo X art. 81 Decreto Legislativo 117/2017

L'articolo 81 prevede **un credito d'imposta** a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro **eseguite con modalità tracciabili** a favore degli **enti del Terzo settore non commerciali** che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli **immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata** assegnati ai suddetti enti del Terzo settore.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Social Bonus (art. 81)

Progetto di recupero

Gli enti del terzo settore che ricevono l'erogazione devono aver presentato al ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e/o sottratti alla criminalità

Misura del bonus

65% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche

50% sulle erogazioni liberali in denaro effettuate da enti o da società di persone o di capitali

Limitazione

Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali il bonus è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile

Per i soggetti titolari di reddito di impresa il bonus è riconosciuto nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui

Utilizzo

Il credito di imposta andrà diviso in tre quote annuali di pari importo;

Il suo utilizzo potrà avvenire tramite la compensazione in F24;

Non sarà tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Iscrizione RUNTS






LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



RUNTS:organizzazione





L'IMPRESA SOCIALE




Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Con il Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112 si dà atto alla revisione della disciplina generale in materia di Impresa Sociale così come previsto dall'articolo 1 comma 2 lettera c della Legge n. 106 del 06 giugno 2016.

Il Decreto Legislativo 112/2017 abroga nella totalità il Decreto Legislativo 24 marzo n. 2006 n. 155, che disciplinava in precedenza l'Impresa Sociale.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112





Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

L'Impresa Sociale è stata introdotta nel 2006 con il Dlgs 155 ma nei 12 anni trascorsi, ne sono state costituite solo 1.367.


Diversi i motivi che hanno frenato il decollo dell'Impresa sociale.

In particolare il divieto di distribuire utili e l'assenza di agevolazioni fiscali.



Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 112

Enti non profit



Previsioni
Osservatorio Aref



Cooperative Sociali di diritto Imprese Sociali

Le Cooperative Sociali ed i loro Consorzi, di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di Imprese Sociali.



Norme di Coordinamento e transitorie

Entrata in
vigore
Decreto.

• 20/07/2017

Adeguamento
per Imprese
sociali già
esistenti.

• 20/07/2018



Nozione e qualifica

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del citato decreto, esercitano in via **stabile e principale** un'attività d'impresa di **interesse generale, senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e **favorendo il più ampio coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.



Nozione e qualifica

L' Impresa sociale non è una categoria autonoma ma è una **QUALIFICA** che possono assumere Enti o Società.



Enti che possono essere Imprese Sociali

Snc e Sas

Spa, sapa e
srl

Società
consortili

Società
cooperative

Enti
commerciali



Enti che **NON** possono essere **Imprese Sociali**

Srl a unico socio
persona fisica

Amministrazioni
pubbliche

Fondazioni
bancarie

Enti religiosi (se
non con patrimoni
e scritture separati)

Enti i cui atti costitutivi limitino, anche
indirettamente, l'erogazione dei beni e
dei servizi in favore dei soli soci o
associati



Nozione e qualifica

L'Impresa sociale ha nella definizione alcuni concetti fondamentali:

attività
d'impresa di
interesse
generale;

assenza di scopo
di lucro;

modalità di
gestione
responsabile e
trasparente con
il coinvolgimento
di lavoratori,
utenti e terzi.



Revisione della Disciplina



Art. 2 Attività di interesse generale

- Al tradizionale ambito, già contemplato dal D.Lgs. 155/2006
 - interventi e servizi sociali
 - interventi e prestazioni sanitarie
 - prestazioni socio-sanitarie
 - educazione, istruzione e formazione professionale
 - tutela dell'ambiente
 - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
 - formazione universitaria e post-universitaria
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
 - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e alla prevenzione del bullismo
 - servizi strumentali alle imprese sociali
 - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati , con disabilità o senza fissa dimora, nella misura non inferiore al 30% dei lavoratori occupati.



Revisione della Disciplina



Art. 2 Attività di interesse generale

- La riforma **aggiunge** le attività che hanno come oggetto:
 - la ricerca scientifica di particolare interesse sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
 - la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
 - la cooperazione allo sviluppo
 - il commercio equo e solidale
 - l'alloggio sociale
 - l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
 - il microcredito
 - l'agricoltura sociale
 - l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità
- L'elenco delle attività può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.



Art. 2 Attività di interesse generale

- Si intende svolta in via principale, l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'impresa sociale. Di conseguenza potranno svolgere anche attività diverse.



Revisione della Disciplina



Art. 3 Assenza di scopo di lucro

- Con la riforma viene confermato il divieto di distribuire anche in modo indiretto gli utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati. L'impresa deve destinarli all'incremento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- Nelle imprese sociali costituite nella forma di società è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato.
- Si considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi non proporzionali all'attività svolta o comunque superiori a quelli corrisposti da enti che operano nei medesimi o analoghi settori;
 - la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi.



Revisione della Disciplina



Art. 3 Assenza di scopo di lucro

- Eccezione al divieto di distribuire gli utili:
- viene stabilito che l'impresa sociale può destinare una quota inferiore al 50% degli utili o avanzi di gestione annuali (dedotte le perdite maturate negli esercizi precedenti):
 - ad aumento gratuito del capitale sociale nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT;
 - alla distribuzione di dividendi, in misura inferiore al tasso massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuali;
- ad erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali.



Revisione della Disciplina



Art. 5

Costituzione

- Viene confermata la costituzione per atto pubblico.
- L'atto costitutivo deve specificare:
 - il carattere sociale dell'impresa
 - l'oggetto sociale
 - l'assenza dello scopo di lucro.
- Gli atti costitutivi, modificativi e gli altri atti dell'impresa devono essere depositati entro 30 giorni a cura del notaio o degli amministratori presso il registro delle imprese.



Art. 6

Denominazione

- La denominazione o ragione sociale, deve contenere l'indicazione di impresa sociale.



Art. 7 Cariche sociali

- L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa la nomina di componenti degli organi sociali.
- In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo è riservata all'assemblea dei soci od associati.



Art. 7 Cariche sociali

- L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.



Revisione della Disciplina



Art. 8 Ammissione ed esclusione

- Viene confermata la norma secondo cui l'ammissione od esclusione dei soci o associati dev'essere regolata da principi di non discriminazione.
- Gli statuti o gli atti costitutivi disciplinano la facoltà dei soci o degli associati di investire l'assemblea in relazione a provvedimenti di diniego, di ammissione o esclusione.



Revisione della Disciplina



Art. 9 Scritture contabili

- Le imprese sociali hanno l'obbligo della contabilità ordinaria e devono:
 - tenere il libro giornale e quello degli inventari
 - devono redigere e depositare, presso il registro delle imprese, il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, nel rispetto delle norme codicistiche (la vecchia normativa parlava di situazione patrimoniale ed economica dell'impresa)



Revisione della Disciplina



*L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore i cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e tenendo conto, tra gli altri elementi, **della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.***



Revisione della Disciplina



Nell'attesa delle nuove linee guida sono efficaci le regole del Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008 Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 G.U. Serie Generale n. 86 del 11/04/2008.



Revisione della Disciplina



L'Agenzia delle Onlus nel 2010 così definisce il bilancio sociale "uno strumento di **accountability**, ovvero di **rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall'organizzazione**"

Dal bilancio sociale deve emergere **l'impatto sociale** delle attività svolte dall'Impresa. Deve essere pertanto possibile una valutazione qualitativa e quantitativa degli effetti e dei benefici ricadenti sulla comunità di riferimento rispetto agli obiettivi individuati; **deve rappresentare la misurazione dei risultati ottenuti non solo in termini economici.**



Bilancio Sociale

Articolo 9 Scritture contabili Comma n. 2

Le Linee Guida del bilancio sociale del 2008 (Decreto Ministeriale 24 gennaio 2008) prevedono degli elementi obbligatori.

Sezione A: Informazioni generali sull'ente



Bilancio Sociale
Articolo 9 Scritture contabili Comma n. 2



**Sezione B: Struttura, governo
ed amministrazione dell'ente**

Sezione C: Obiettivi e attività



Bilancio Sociale
Articolo 9 Scritture contabili Comma n. 2



**Sezione D: Esame
situazione finanziaria**

**Sezione E: Altre
informazioni opzionali**



Revisione della Disciplina



Art. 10 Organi di controllo interno

- La nuova disciplina ha apportato **rilevanti modifiche** rispetto al D. Lgs n. 155/2006.
- Viene stabilito **l'obbligo per tutte** le imprese sociali di prevedere nell'atto costitutivo la **nomina di uno o più sindaci** di cui almeno uno iscritto presso il registro dei revisori contabili. Gli altri, se non iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli avvocati o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 c. 2) e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza (art. 2399 c.c.)
- Sono fatte salve le norme più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.



Revisione della Disciplina

Compito Sindaci

Vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

Hanno compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida

Esercitano la revisione legale dei conti qualora ne sussista l'obbligo ed abbiano i requisiti e la stessa non sia affidata ad esterni.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci



Revisione della Disciplina



Art. 10 Organi di controllo interno

- Se l'impresa sociale **per due esercizi** consecutivi supera due dei limiti indicati nel comma 1 dell'art. 2435-bis c.c.
 - attivo SP euro 4.400.000,00
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8.800.000,00
 - media dei dipendenti occupati: 50 unità
 - deve affidare la revisione dei conti ad un revisore legale o ad una società di revisione, o ai sindaci, se scritti nel registro dei revisori legali.



Revisione della Disciplina



Art. 10 Organi di controllo interno

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una nota del 22 febbraio 2018 ha chiarito che **Le cooperative sociali non sono obbligate all'organo di controllo interno** tranne che non già obbligate per Legge come ad esempio per le Cooperative che adottano le norme della SPA o che abbiano superato per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.2435 bis (bilancio abbreviato) **pertanto non sono obbligate ad alcuna modifica statutaria su questo aspetto.**



Revisione della Disciplina



Art. 11 Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

- Altra **novità** è la previsione nei regolamenti aziendali o statuti, dell'obbligo di prevedere adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.
- Dove per coinvolgimento deve intendersi possibilità di esercitare influenza sulle decisioni che incidono sulle condizioni di lavoro, qualità di beni e servizi.
- Nelle imprese sociali che superano i limiti previsti per il bilancio abbreviato, ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e di controllo spetta ai lavoratori ed eventualmente agli utenti.



Revisione della Disciplina



Art. 12
**Trasformazione,
fusione,
scissione
cessione
d'azienda e
devoluzione del
patrimonio**

- Le operazioni di **trasformazione, fusione e scissione** devono essere realizzate garantendo
 - l'assenza dello scopo di lucro
 - i vincoli di destinazione del patrimonio ed
 - il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- Per la **cessione d'azienda o di un ramo d'azienda**, è necessaria una preventiva relazione giurata di un esperto designato dal tribunale competente, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.



Revisione della Disciplina

Art. 12 Trasformazione, fusione, scissione cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio

- L'organo amministrativo dell'impresa sociale che ha intenzione di porre in essere una delle operazioni straordinarie summenzionate, deve con atto scritto avente data certa, chiedere l'autorizzazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, autorizzazione che si intende concessa decorsi 90 giorni.
- In caso di **scioglimento volontario dell'ente o di perdita della qualifica di impresa sociale** il patrimonio residuo (e nelle imprese sociali costituire nella forma di società, dopo il rimborso del capitale sottoscritto e la distribuzione dei dividendi deliberati) è devoluto:
 - ad altri enti del Terzo Settore , costituiti ed operanti da almeno tre anni
 - ai fondi costituiti dagli enti o dalle associazioni riconosciuti dal Ministero o dalla Fondazione Italia Sociale.



Revisione della Disciplina





Revisione della Disciplina

Art. 14 Procedure concorsuali

- In caso di insolvenza, il **D.Lgs. n.112/2017** dispone che le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del Regio Decreto n. 267/1942.
- Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto:
 - dispone l'ammissione alla liquidazione coatta amministrativa (fanno eccezione le imprese sociali aventi forma di società cooperativa)
 - nomina il commissario liquidatore
 - individua i criteri e le modalità di remunerazione dei liquidatori.
- Il patrimonio residuo al termine della procedura di liquidazione (e nelle imprese sociali costituire nella forma di società, dopo il rimborso del capitale sottoscritto e la distribuzione dei dividendi deliberati) è devoluto
 - al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Revisione della Disciplina



Art. 15 Funzioni di monitoraggio, ricerca e controllo

- Con decreto del ministero del lavoro saranno definiti:
 - le modalità di svolgimento dell'attività ispettiva
 - il contributo da porre a carico delle imprese sociali per l'attività ispettiva.
- Le imprese sociali saranno sottoposte ad attività ispettiva **almeno una volta l'anno**.
- In caso di **accertamento di violazione** delle norme del presente decreto, l'ispettore diffida l'organo amministrativo a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine. Diversamente il Ministero potrà nominare un commissario ad acta.
- In caso di irregolarità non sanabili o non sanate , il Ministero dispone la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio secondo le regole già viste nelle procedure concorsuali



Revisione della Disciplina



Art. 16 Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali

- Le imprese sociali **possono** destinare una quota **non superiore al 3%** degli utili netti annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a fondi istituiti:
 - dagli enti e dalle associazioni che coadiuvano il ministero del lavoro nelle attività ispettive
 - dalla Fondazione Italia Sociale per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
- Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui redditi dell'impresa sociale erogante.



Revisione della Disciplina



Art. 18 **Misure** **fiscali e di** **sostegno** **economico**

- Detrazione per chi investe nel capitale sociale
- Esoneri da adempimenti fiscali
- Utili che non costituiscono reddito
- Semplificazioni nella raccolta di risorse finanziarie



La previsione per le Imprese Sociali di raccogliere capitale di rischio



Sono previste agevolazioni fiscali a favore dei
soggetti che investono nelle imprese sociali.
Nello specifico:

per i soggetti IRPEF è prevista una
DETRAZIONE del 30% della somma
investita nel capitale sociale sino ad un
massimo di euro 1.000.000,00 per
periodo di imposta. La parte non detratta
potrà essere portata in detrazione nei
periodi successivi ma non oltre il terzo.
L'investimento dovrà essere mantenuto
per almeno tre anni. La cessione prima di
tale termine comporta l'obbligo di
restituire l'importo detratto unitamente
agli interessi legali.

per i soggetti IRES la previsione è identica
con queste differenze: il limite massimo
DEDUCIBILE è euro 1.800.000,00 ed in
caso di decadenza dal beneficio non è
prevista la restituzione, ma la ripresa a
tassazione.



Profili Fiscali

Semplificazioni Fiscali

Alle Imprese Sociali non si applicano:

Le norme in materia di società
di comodo e perdite
sistematiche

I Parametri

Gli indici sintetici
di affidabilità
economica

Gli studi di
settore



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE A.S.D./S.S.D.



A.S.D./S.S.D.



ASPETTI GENERALI

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Corsi e pratica sportiva

ATTIVITA' COMMERCIALE

Sponsorizzazione/pubblicità

Riprese audio/video

Somministrazione di pasti




LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



A.S.D./S.S.D.


Ricavi \leq € 400.000 es. prec.

Disciplina tributaria specifica per le
A.S.D./S.S.D. non aventi scopo di lucro (ante
riforma)



Tassazione Forfettaria

coeff. Redditività 3 %



Esonero Scritture Contabili

Iva: versamento del 50% aliquota ordinaria



A.S.D./S.S.D.



Disciplina tributaria



ISCRIZIONE AL
RUNTS (REGIME
FORFETTARIO
ART. 80)

LEGGE 398/91



A.S.D./S.S.D.



REGIME FORFETTARIO PER ATTIVITA' COMMERCIALI (art. 80)

Ricavi per prestazioni di servizi		Ricavi per altre attività	
7%	Fino a 130.000 euro	5%	
10%	da 130.001 a 300.000 euro	7%	
17%	oltre 300.000 euro	14%	



A.S.D./S.S.D.



REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL NUOVO REGISTRO CONI

- aspetto fiscale, sulla decommercializzazione dei corrispettivi specifici;
- erogazione o meno dei compensi sportivi;
- adeguatezza degli statuti;
- possesso di certificati medici;
- uso dei defibrillatori.



A.S.D./S.S.D.



Compensi sportivi dilettantistici

È aumentata la soglia di non imponibilità dei compensi sportivi ad € 10.000 e queste prestazioni costituiscono oggetto di redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR.

Quali siano le collaborazioni che costituiscono oggetto di co.co.co, lo deve stabilire il CONI, e si aspetta in questo senso una delibera del Consiglio Nazionale.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

**D.Lgs. 117/2017
Codice del Terzo Settore**

Nuova normativa APS Art. 35

Art. 5 attività di interesse generale che possono essere esercitate

Vecchia normativa APS Legge 383/2000

abrogata



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NOVITA'



- Numero soci persone fisiche non inferiore a 7 o a 3 APS
- Possono far parte dell'APS altri ETS o enti senza scopo di lucro In misura non superiore al 50%
- Divieto di trasferire la quota sociale a qualsiasi titolo

Assunzione dipendenti

Prestazioni di Lavoratori
Autonomi



≤ 50 % volontari
≤ 5 % associati



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PATRIMONIO INIZIALE art. 22 c. 4





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ORGANO DI CONTROLLO E DI REVISIONE artt. 30-31

Se per 2 esercizi consecutivi negli ultimi 3 sono superati 2 dei seguenti limiti

ORGANO DI CONTROLLO



TOTALE ATTIVO SP 110.000 Euro

RICAVI – RENDITE – ENTRATE
220.000 Euro

DIPENDENTI OCCUPATI IN
MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
5 UNITA'

REVISIONE LEGALE



TOTALE ATTIVO SP 1.100.000 Euro

RICAVI- RENDITE-ENTRATE
2.200.000 Euro

DIPENDENTI OCCUPATI IN
MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO
12 UNITA'



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AMMISSIONE DEL SOCIO art. 24

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER OGNI DECISIONE CHE LO RIGUARDA

NO SILENZIO/ASSENSO

Deleghe Assembleari

3 deleghe \longrightarrow *Associati \leq 500*

5 deleghe \longrightarrow *Associati $>$ 500*



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Controllo delle Perdite (art. 22)

Diminuzione di oltre 1/3 del Patrimonio minimo

Organo Amministrativo

In caso di inerzia



Organo di Controllo

Ricostituzione Patrimonio Minimo

Trasformazione in
Associazione non riconosciuta

Fusione / Scioglimento



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nomina Amministratori art. 26

- Possono essere nominati uno o più Amministratori
- Possibilità di nomina anche extra-assembleare
- Iscrizione Amministratori nel RUNTS

Trasparenza dei compensi \longrightarrow Ricavi ETS > € 100.000



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

Sanzioni Legale Rappresentante e componenti Organo Amministrativo art. 91

SANZIONI PECUNIARIE

- Distribuzione utili → Da € 5.000 ad € 20.000
- Devoluzione Patrimonio in assenza del parere del RUNTS → Da €1.000 ad € 5.000
- Indicazione Illegittima di ETS → Da € 2.500 ad € 10.000

Raddoppiata se finalizzata all'ottenimento di erogazioni in denaro o altre utilità



IRROGATE DAL RUNTS



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO art. 13

Obbligo di redazione

Modelli predisposti dal Ministero delle Politiche Sociali

Stato Patrimoniale

Rendiconto Finanziario

Relazione Poste di Bilancio

Perseguimento Finalità Statutarie

Deroga

Ricavi < € 220.000



Rendiconto di Cassa



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



ASD/SSD/APS

BILANCIO SOCIALE art. 14

Obbligo

Ricavi > € 1.000.000

- Deposito RUNTS
- Pubblicazione sito web

Altri obblighi

Ricavi > € 100.000

Compensi erogati

- Organo Amministrativo
- Organo di Controllo
- Dirigenti
- Associati

Pubblicazione sito proprio o Rete associativa



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



APS

ASPETTI FISCALI art. 85

Decommercializzazione Proventi da Associati

Attività istituzionale

Attività Verso specifici fruitori

Cessione Onerosa Pubblicazioni
rispetto regime «De Minimis» art. 88

Proventi Commerciali

Le cessioni di beni nuovi

Somministrazione di alimenti e bevande

L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

Pubblicità commerciale

Telecomunicazioni e radiodiffusione



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



APS

AGEVOLAZIONI FISCALI art. 86 (1/2)


Tassazione Forfettaria



Ricavi \leq € 130.000 es. prec.




Esonero Scritture Contabili



Coeff. Redditività 3 %

Prestazione di servizi e vendita di beni



Non imponibilità IVA

- No Sostituto di Imposta
- Esenzioni Imposta Successione/Donazione Verso l'Ente
- Imposta Registro in misura fissa
- ESENZIONI  Imposta di Bollo, IMU – TASI, SIAE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

APS

AGEVOLAZIONI FISCALI art. 86 (2/2)

INTRASTAT

Cessioni U.E.

{ No Iscrizione VIES
No Elenchi Intra

Acquisti U.E.



Iscrizione VIES



Integrazione fattura e versamento entro il 16 mese successivo





LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106

(GU n.166 del 18-7-2017)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE




DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

CINQUE PER MILLE




● CONTRIBUENTI CHE DESTINANO IL PROPRIO 5X1000



4 MILIARDI DI EURO

● FONDI RACCOLTI DAL 2005 AL 2015

DESTINATARI DEL 5X1000



● ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
● ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ● COMUNI
● RICERCA SCIENTIFICA ● SANITA'



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

EVOLUZIONE NORMATIVA

2006 - ISTITUZIONE
Commi 337 e ss Legge 266/2005

2010 inizio stabilizzazione
*Commi 4 novies e undecies DL 40/2010 - Dpcm 23/04/2010
e successive proroghe*

Corte dei conti
deliberazione n.
14/2013/G

“connotati di efficienza, che solo una normativa organica e non precaria può garantire. Infatti, la mancata stabilizzazione attraverso una legge organica - in grado di garantire la certezza degli introiti nel corso di un arco temporale ragionevole e la definizione di tempi certi per l'erogazione dei fondi, al fine di permettere ai beneficiari di programmare, con congruo anticipo, le attività da finanziare - ha prodotto inefficienze e inutili appesantimenti burocratici”.

meccanismo “*definitivo*” di finanziamento
articolo 1, comma 154, legge 190/2014
Dpcm 7/7/2016



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(GU n.166 del 18-7-2017)

lettera c)

- **completamento** riforma strutturale dell'istituto del 5 °/oo
- Razionalizzazione/revisione dei **criteri** per accreditamento e **requisiti** per accesso al beneficio
- **Semplificazione/accelerazione** procedure per calcolo/erogazione contributi

Lettera d)

Introduzione di stringenti **obblighi di pubblicità** delle risorse, attraverso un sistema improntato alla **massima trasparenza**, prevedendo **specifiche sanzioni** in caso di mancato rispetto, fatti salvi gli obblighi di controllo interno (*lettera g), c. 1, art. 4 Legge 106/2016*)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

CINQUE PER MILLE

1

**ACCESSO AL BENEFICIO DEL
CINQUE PER MILLE
ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO UNICO DEL TERZO
SETTORE**

2

**ACCELERAZIONE DELLE
PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI**

3

**INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA
MINIMA DELL'IMPORTO EROGABILE
SULLA BASE DELLE SCELTE DEL
CONTRIBUENTE E MODALITA' DI
RIPARTO DELL' INOPTATO**

4

**TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
RICEVUTO SIA PER I BENEFICIARI
CHE PER L'AMMINISTRAZIONE
EROGATRICE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attività e soggetti beneficiari

Calcolo dei contributi

Accelerazione erogazione contributi

Necessitano di un DPCM la cui emanazione
sarebbe dovuta avvenire
entro il 16 novembre 2017



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

1

**ACCESSO AL BENEFICIO DEL
CINQUE PER MILLE
ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO UNICO DEL TERZO
SETTORE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attività e soggetti beneficiari

ONLUS iscritte all'Anagrafe Unica delle DRE tra cui:

- le OdV di cui alla Legge 266/91
- le ONG storiche iscritte nel nuovo settore n. 11-bis della "cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale"
- le Coop. sociali di cui alla Legge n. 381/91, e loro consorzi
- le APS di cui alla Legge n. 383/2000
- le Associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus.

Art. 2,
c. 4–novies,
lettera a), DL
40/2010

novità

ETS
Iscritti nel
RUNTS

- # Finanziamento Enti della ricerca scientifica e universitaria
- # Finanziamento Enti della ricerca sanitaria
- # Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (*co. 46, art. 23, DL 98/2011*)
- # sostegno attività sociali del proprio comune di residenza
- # sostegno ASD riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale
- # **Dal 2018 enti gestori delle aree protette** (*art. 17-ter D.L. 148/2017, conv. Legge 172 del 4/12/2017*)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

2

ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Accelerazione erogazione contributi

nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi:

- tardive (entro 90 gg)
- integrative



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Accelerazione erogazione contributi

l'erogazione contributi entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno:

- modalità per il pagamento
- **termini** (perentori) entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, pena la perdita del diritto a percepirle limitatamente al periodo di riferimento



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Attuale erogazione contributi

La corresponsione delle somme spettanti a ciascun soggetto è effettuata:

dal Ministero LPS per le ONLUS

dal MIUR per i soggetti della ricerca scientifica e dell'Università

dal Ministero della salute per i soggetti della ricerca sanitaria

dal Ministero dell'interno per i Comuni

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le ASD

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli enti gestori delle aree protette (dal 2018)

sulla base degli elenchi predisposti dall'AdE



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

3

**INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA
MINIMA DELL'IMPORTO EROGABILE
SULLA BASE DELLE SCELTE DEL
CONTRIBUENTE E MODALITA' DI
RIPARTO DELL' INOPTATO**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Calcolo dei contributi

- **Importo minimo erogabile a ciascun beneficiario (*oggi pari a €12,00 ex art. 1, c. 7, Dpcm 23/04/2010*)**
- **modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti (*inoptato*)**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | |



AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Calcolo dei contributi

L'attuale riparto prevede che ad ogni singolo ente vengono accreditate:

- A. le somme direttamente destinate con apposizione di firma e codice fiscale proprio
- B. Le somme dell'inoptato (quelle dove è apposta solo la firma), in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (A)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

4

**TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SULL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
RICEVUTO SIA PER I BENEFICIARI
CHE PER L'AMMINISTRAZIONE
EROGATRICE**



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Redazione di apposito rendiconto:

- entro un anno dalla ricezione delle somme
- entro successivi 30 gg, trasmissione all'amministrazione erogatrice con relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite

(già previsto art. 2, co. 4-undecies, Dl 40/2010 e con art. 12, Dpcm 23/4/2010)

novità

Trasmissione anche
per i contributi
< € 20.000,00

Unicità del
modulo



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Pubblicazione sul proprio sito web:

- delle somme percepite e del rendiconto
- entro 30 gg dalla scadenza del rendiconto
- comunicarlo all'amministrazione erogatrice entro i 7 gg successivi

In caso di inadempimento:

- diffida alla pubblicazione entro 30 gg

Perdurando l'inerzia

- Sanzione amministrativa 25% delle somme percepite



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Rendiconto – pubblicità - trasparenza

Obblighi per l'Amministrazione erogatrice:

- Pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco, con relativi importi, dei singoli beneficiari entro 90 gg dall'erogazione
- Pubblicazione sul proprio sito web del link di collegamento al rendiconto del beneficiario, entro 30 gg dal ricevimento delle informazioni

In caso di inadempimento

sanzioni previste dalla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (articoli 46 e 47, Dlgs 33/2013)



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali

MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU' DEL BENEFICIO DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" DAGLI AVENTI DIRITTO

ANAGRAFICA

Denominazione sociale (eventuale acronimo e nome esteso)	
Scopi dell'attività sociale (max 3 righe)	
C.F. del soggetto beneficiario	
Indirizzo	
Città	
N. Telefono	
N. Fax	
Indirizzo e-mail	
Nome del rappresentante legale	
C.F. del rappresentante legale	



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE

Anno finanziario	
Data di percezione	
IMPORTO PERCEPITO	€
1. Risorse umane (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). <i>N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato</i>	
	€
2. Costi di funzionamento (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)	
	€
3. Acquisto beni e servizi (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)	
	€
4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale <i>N.B. in caso di erogazioni liberali ad altri enti/soggetti, anche esteri, è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato</i>	
	€



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

5. Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale	
	€
6. Accantonamento (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando che l'Ente beneficiario deve specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento effettuato ed allegare il verbale del Consiglio di Amministrazione in cui viene deliberato l'accantonamento. Si fa presente, comunque, l'obbligo di spendere tutte le somme accantonate e rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)	
	€
TOTALE SPESE	€

Data,

Firma del rappresentante legale



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

in tutti i casi in cui le somme del “5‰ percepite non siano state tutte spese entro l’anno (es. incasso di due annualità in contemporanea, non conclusione dei progetti finanziati, ecc.), la rendicontazione delle somme residue alla scadenza ***potranno essere rendicontate entro l’annualità successiva.***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Nel caso in cui il contributo sia utilizzato per l'acquisto di ***autovetture e/o ambulanze***, l'Ente dovrà trasmettere una dichiarazione in cui si certifica che tale acquisto non sia stato oggetto di altri contributi pubblici. Inoltre dovranno essere specificati la targa ed il modello dell'autovettura/ambulanza acquistata.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

non c'è ***l'obbligo del rendiconto*** se il soggetto beneficiario redige il ***bilancio sociale***

se pubblicato sul sito dell'Associazione dovrà essere inviata la sola ***comunicazione dell'avvenuta pubblicazione*** sul sito e la ***delibera dell'organo competente*** di approvazione dello stesso

Se non pubblicato dovrà essere ***trasmesso*** al MinLavoro ***allegando la delibera dell'organo competente*** di approvazione dello stesso, con le stesse tempistiche previste per la trasmissione del Rendiconto.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

sanzioni

i contributi erogati sono oggetto di recupero quando:

- non siano state oggetto di rendiconto nei termini prescritti;
- Il relativo invio non è avvenuto nei termini prescritti;
- Il beneficiario, a seguito di controlli, non risulta in possesso dei requisiti;
- non si trasmette la documentazione richiesta ai fini del controllo;
- qualora l'ente, dopo l'erogazione delle somme ad esso destinate, risulti, invece, aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione delle somme medesime;
- in caso di dichiarazioni mendaci rese ai sensi del DPR 445/2000.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Procedura di recupero delle somme

Nelle ipotesi di recupero, il MinLavoro dà luogo ad un ***procedimento in contraddittorio*** e, in caso di esito sfavorevole per il soggetto beneficiario, provvede al recupero del contributo. Il beneficiario deve riversare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo definitivo, l'intero ammontare del contributo percepito, *maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale*.

nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria.



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza

ETS con **entrate comunque denominate > € 100 mila** annui devono in ogni caso pubblicare nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonchè agli associati



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza

Art. 1, cc. 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

obblighi di pubblicità per soggetti che intrattengono rapporti economici con PA

tra i **soggetti/destinatari** obbligati ci sono:

le associazioni e le fondazioni, e chi ha qualifica di Onlus (DLgs 460/97)

Oggetto della pubblicazione

Informazioni su sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque su vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle PA > € 10 mila

Scadenza

Entro il 28 febbraio anno successivo nei propri siti o portali digitali, pena la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di scadenza



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Contabilità e scritture contabili

- scritture contabili cronologiche e sistematiche in relazione ***all'attività complessivamente svolta*** (libro giornale ed inventari)
- rappresentare in apposito documento, da redigere entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività art 6 da art 5
- obbligo di conservare scritture e relativa documentazione

Proventi annuali \leq € 50 mila, dall'anno successivo possono sostituire quanto sopra con il rendiconto economico e finanziario delle entrate e delle spese complessive di cui all'art 13, co. 2



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Contabilità e scritture contabili

in relazione alle ***attività svolte con modalità commerciali***, di cui agli articoli 5 e 6, tenere le scritture contabili previste per la ***contabilità semplificata*** ed in ogni caso una ***contabilità separata***



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Bilancio degli ETS

- stato patrimoniale
- dal rendiconto finanziario (proventi e degli oneri)
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Con entrate < € 220 mila è possibile un ***rendiconto finanziario per cassa***

deposito presso il RUNTS entro 30 giugno

Serve decreto del MinLav, sentito il CNTS per modulistica



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111
Disciplina dell'istituto del cinque per mille

Bilancio degli ETS

RENDICONTO SPECIFICO raccolte pubbliche di fondi

Deve evidenziare in modo chiaro e trasparente:

- le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, co. 4, lett a);
- anche a mezzo di una relazione illustrativa
- deposito presso il RUNTS entro 30 giugno

Obbligo anche per OdV e APS che si avvalgono regime forfetario



LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE



Componenti Commissione Enti Non Profit ODCEC Bari

Enrico Pisanelli – Presidente
Giovanni Puggione - Segretario

Accettura Simona Rita

Calisi Domenica

D'Ambrosio Maurizio

Ferrara Giovanni Francesco

Gacina Germana

Lonero Giuseppe

Mancini Vito

Modugno Maria Rosaria

Pedone Leonardo

Perrini Graziana

Ricci Vito Antonello

Siesto Roberto, Luca

Sportelli Giovanni C.D.

Torres Vito

Trocchi Gaetano

Trotta Giuseppe

Usai Patrizia

Valla Pasquale